



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/8 DEL 27.02.2018

Oggetto: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Cortoghiana” da realizzarsi in Comune di Carbonia e Portoscuso (CI).
Proponente: QUANTAS S.r.l. Procedura di VIA. D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Quantas Srl ha depositato nel marzo 2011, regolarizzandola a giugno 2011, l'istanza di VIA per il progetto “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Cortoghiana” da realizzarsi in Comune di Carbonia e Portoscuso (CI)”, ascrivibile, al momento della richiesta, alla categoria di cui all'Allegato A1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008, Punto n. 3 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali”.

L'intervento proposto consiste in un parco eolico di potenza complessiva pari a 15 MW, costituito da cinque aerogeneratori da 3 MW, ricadenti in località “Cortoghiana” del Comune di Carbonia, e da opere connesse interessanti, oltre al predetto Comune, i territori di Gonnessa (viabilità di accesso) e Portoscuso (elettrdotto interrato in MT e stazione di trasformazione e consegna MT/AT sotto la linea in alta tensione a 150Kv Serbariu-Nuraxi Figus di Terna Spa). Il modello di torre prescelto ha altezza al mozzo pari a 94 metri con diametro del rotore di 112 metri e altezza totale pari a 150 metri. In merito all'iter, l'Assessore riferisce che il procedimento è stato avviato in data 22 giugno 2011, in seguito al deposito della prescritta documentazione e le pubblicazioni di rito. Successivamente, in data 27 luglio 2011, a Carbonia, si è svolta la presentazione al pubblico, nel corso della quale non sono state presentate osservazioni di rilievo ai fini dell'istruttoria.

In data 10 novembre 2011 ha avuto luogo la prima riunione della conferenza istruttoria, nel corso della quale è emersa la necessità di integrazioni e chiarimenti, richiesti con nota ADA prot.n. 1618 del 24 gennaio 2012.

Successivamente all'accordo di una proroga, in data 27 aprile 2012 (prot. ADA n.10033 del 30/4 /2012), il Proponente ha trasmesso della documentazione in riscontro della richiesta di integrazioni e, successivamente, ha acquisito le osservazioni pervenute nel maggio 2012 da parte della Società Carbosulcis, formulando le proprie controdeduzioni e trasmettendole in data 28 settembre 2012 (prot. n.23125 del 2/10/2012).



In seguito alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 8/10/2012 (G.U. del 17/10/2012), si sono verificate importanti implicazioni sulla normativa regionale in materia di eolico, le cui conseguenze generali hanno comportato le necessarie valutazioni da parte dei competenti Uffici legali dell'Amministrazione regionale, per via del configurarsi di una generale non ammissibilità degli impianti, quali quello in oggetto, ricadenti all'interno degli ambiti di paesaggio costieri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 112, secondo comma, delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Neanche l'approvazione della successiva L.R. n. 25 del 17 dicembre 2012 (BURAS del 20 dicembre 2012) ha consentito il superamento della problematica per l'impianto proposto, in particolare per via del ricadere della sottostazione elettrica all'interno della fascia costiera di cui all'art. 17, comma 3, lett. a) delle NTA del PPR. Pertanto la Società Proponente, informata della situazione con nota prot. n. 2935 del 6 febbraio 2013, è stata invitata a formulare i propri intendimenti circa la conferma della configurazione di progetto o, al contrario, circa la ricerca di soluzioni alternative conformi alle condizioni di ammissibilità dettate dalla norma sopravvenuta.

Con la nota prot. n. 14011 del 20.6.2013 la Società Proponente è stata sollecitata a dare una risposta, in assenza della quale si sarebbe proceduto all'archiviazione della pratica per manifesta carenza di interesse.

A tale comunicazione la Società ha risposto (prot. ADA n. 15453 del 8.7.2013) confermando l'interesse, asserendo in relazione all'intervento proposto la non sussistenza dei divieti di cui alla L. R. n. 25/2012 e dando comunque informazione di essersi attivata per la ricerca di soluzioni alternative, attraverso il dialogo con la Società Carbosulcis e la società Terna.

Sono quindi seguite ulteriori interlocuzioni, sia informali (incontro del 12.11.2013) che formali (nota della società del dicembre 2013, acquisita al prot. ADA con n. 352 del 9.1.2014), finché, nell'aprile 2014, l'allora Servizio SAVI (oggi Servizio Valutazioni Ambientali), venuto a conoscenza da una comunicazione della Società Proponente (nota datata 14.4.2014 ricevuta p.c. e acquisita al prot. ADA con n. 8781 del 18.4.2014) che il confronto preannunciato per la seconda metà di gennaio 2014 tra questa ultima, l'Assessorato dell'Industria e la Società Carbosulcis non aveva invece avuto luogo, ha dichiarato la pratica improcedibile e l'ha conseguentemente archiviata (nota prot. n. 8836 del 22.4.2014), con facoltà per la Proponente di presentare una nuova istanza di VIA, una volta trovato l'accordo sulla situazione auspicata e completato il quadro delle informazioni utili alle valutazioni di competenza. Nella nota si rammentava altresì che nel corso delle interlocuzioni



informali si era anticipata alla Società Proponente la presenza di carenze nelle integrazioni consegnate.

Contro tale provvedimento è, anche allo stato attuale, pendente il ricorso avanti al Tar Sardegna nrg. 582/14, depositato dalla Società Proponente in data 11 luglio 2014. Il medesimo ricorso è rivolto nei confronti della nota prot. 14914 del 3 giugno 2014 con la quale il Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria, preso atto dell'archiviazione della procedura di VIA, ha comunicato ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica. In seguito alla Sentenza n. 199/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 25/2012, la Società Proponente, ritenendo venuto meno il presupposto alla base del provvedimento di archiviazione, ha formulato l'invito a rivedere questo ultimo (nota acquisita al prot. ADA con n. 16440 del 28/7/2014). Tuttavia solo con la emanazione della L.R. 23 aprile 2015, n. 8 (BURAS n. 19 del 30 aprile 2015), la quale all'art. 42 stabilisce che <<Nelle more della revisione del Piano paesaggistico regionale, conformemente ai principi espressi dalla Corte costituzionale, secondo cui nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili non è consentito adottare misure volte a precluderne in maniera generalizzata la realizzazione, non trova applicazione l'articolo 112, secondo comma, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo>>, sono state rimosse le cause di improcedibilità.

In seguito a ciò il Servizio Energia, con nota prot. n.13650 del 26 maggio 2015, ha comunicato alla Società Proponente il riavvio del procedimento di autorizzazione unica con l'invito di riattivare, su istanza di parte, il procedimento per l'ottenimento della valutazione di impatto ambientale.

Sono quindi seguite varie interlocuzioni formali e informali tra la Proponente e il Servizio Valutazioni Ambientali le quali hanno portato il Servizio in un primo momento ad accogliere la richiesta come una nuova istanza di VIA (nota prot. n. 20210 del 23 settembre 2015) e successivamente, in seguito a specifica richiesta della Proponente e alla sentenza Tar Sardegna n. 1113/2015 (relativa al ricorso n. 409/2015), alla riattivazione del procedimento di VIA (nota prot. n. 221 del 11 gennaio 2016).

Nella nota di riattivazione del procedimento il Servizio Valutazioni Ambientali, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo ed in particolare della Delib.G.R. n. 40/11 del 7 agosto 2015 (BURAS del 10 settembre 2015), al fine di fissare la data della seconda riunione della conferenza istruttoria, ha chiesto alla società proponente di confermare la validità della documentazione già agli atti o di trasmettere elaborati integrativi/sostitutivi.



La società ha riscontrato (nota via PEC del 21/1/2016, prot. ADA n. 1107 del 22.1.2016) chiedendo una proroga per la consegna di documentazione residuale rispetto a quella anticipata (nota prot. ADA n. 1107 del 22.1.2016) e al contempo evidenziando gli approfondimenti in corso per una soluzione progettuale alternativa (utilizzo della sottostazione denominata "Nuraxi Figus" di competenza Carbosulcis, evitando l'attraversamento del territorio di Portoscuso e realizzando la connessione alla linea AT Serbariu-Nuraxi Figus). Successivamente ha depositato documentazione su supporto cartaceo e informatico (in data 2 febbraio 2016 con prot. ADA n. 2063, 2064 e 2082 del 4.2.2016), informato dello sviluppo delle interlocuzioni in corso con le Società Carbosulcis e Terna (prot. ADA n. 3186 del 18.2.2016 e prot. n. 7862 del 21.4.2016) e richiesto al Servizio Valutazioni Ambientali un incontro, svoltosi in data 29 giugno 2016 alla presenza anche del Direttore del Servizio Energia, di confronto per valutare la possibilità di proseguire nell'iter procedimentale relativo alla soluzione di progetto già depositata agli atti o di individuare eventuali soluzioni alternative condivise.

Nell'agosto 2016 (nota prot. n. 14855 del 1.8.2016) il Servizio Valutazioni Ambientali, preso atto del tempo trascorso per gli approfondimenti annunciati dalla società Proponente e non potendo mantenere sospeso a tempo indeterminato il procedimento riattivato, ha chiesto di comunicare la decisione circa l'intenzione o meno di proseguire l'iter sulla configurazione di progetto originaria, segnalando la necessità della trasmissione su supporto informatico, a tutti gli Enti partecipanti al procedimento, della documentazione completa facente riferimento al progetto e allo Studio di Impatto Ambientale da prendere in considerazione, depurata dagli elaborati/contenuti superati.

Dopo aver confermato la scelta di proseguire con la configurazione di progetto originaria (nota via PEC del 12 agosto 2016, prot. ADA n. 15706 del 16 agosto 2016) e preannunciato la consegna di quanto richiesto, la Società Proponente ha depositato la documentazione in data 17 ottobre 2016 (prot. ADA n. 20032 del 19/10/2016).

In data 9 marzo 2017 è stata convocata (nota prot. n. 3595 del 22 febbraio 2017) la seconda riunione della Conferenza Istruttoria nel corso della quale la Società Quantas ha preannunciato la richiesta di una sospensione del procedimento per apportare modifiche progettuali, tenuto conto delle criticità sotto il profilo paesaggistico evidenziate in particolare nella nota prot. n. 5192 del 8/3 /2017 della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra (acquisita al prot. ADA con n. 4930 del 9/3/2017).



Con nota via PEC del 17 maggio 2017 prot. ADA n. 10277 la Società ha richiesto una sospensione sino al 31 gennaio 2018, accordata dal Servizio Valutazioni Ambientali esclusivamente sino al 9/10 /2017. In tale data, con altra comunicazione (prot. ADA n. 21047 del 9/10/2017), la Società chiedeva, motivandola con le trattative in corso per accordi di partenariato necessitati dalla forte revisione dell'intervento in termini di oneri e costi finanziari oltre che tecnico-progettuali, una ulteriore proroga sino al 28 febbraio 2018, non accordata dal Servizio (nota prot. n. 27065 del 20 dicembre 2017) tenuto conto del tempo trascorso, non essendo pervenuta alcuna documentazione in relazione alla prospettata revisione del progetto e dello SIA.

Pertanto, con nota prot. n. 1254 del 22 gennaio 2018, sono state comunicate alla società, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le criticità che conducono alla proposta di un giudizio negativo di compatibilità ambientale, di seguito riportate integralmente:

<< In particolare le predette criticità, già anticipate nel corso della Conferenza istruttoria, sono state esplicitate tramite le seguenti comunicazioni, già nella disponibilità della Società Proponente:

- nota prot. n 5192 del 8/3/2017 della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra (acquisita al prot. ADA con n. 4930 del 09/03/2017), con la quale, al termine di un articolato sviluppo delle valutazioni, che richiamano anche il ricadere dell'intervento in aree non idonee sotto il profilo paesaggistico secondo la Delib.G.R. n. 40/11 del 2015, si esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di realizzazione del Parco Eolico proposto da Quantas Srl con la seguente motivazione: <<L'area di influenza dell'impianto proposto investe numerosi e rilevanti beni sottoposti a tutela dal Codice dei BB.CC., come meglio specificato nel paragrafo sulla tutela e sugli impatti, sui quali incide in termini di alterazione del paesaggio naturale ed antropizzato, incremento degli impatti negativi già derivanti dalle attività industriali pregresse, che trovano nel progetto proposto un rafforzamento del modello desueto di uso del territorio e di modificazione dello stesso, non compatibile con l'attuale quadro di riferimento normativo e di indirizzo per la disciplina dell'insediamento di impianti alimentati da fonte eolica. L'impianto proposto è tale da compromettere i valori storico-culturale e paesaggistico alla base dei dispositivi di tutela, senza che le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti siano tali da incidere in termini significativi di bilanciamento>>;
- la nota prot. n. 9359 del 8/3/2017 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, la quale, pur non collimando in alcuni contenuti rispetto alla



comunicazione di cui al punto precedente (si afferma che le opere progettate non ricadono all'interno delle aree potenzialmente non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonte eolica di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 7/8/2015; si osserva che l'effetto dei generatori proposti si somma a quello creato dagli impianti già presenti nella piana verso Portovesme, creando un effetto cumulo percepibile dai punti di vista pubblici e dalle zone tutelate presenti nel contesto, ma non si ritiene che impatto sia in grado di generare un danno insostenibile dal paesaggio) evidenzia comunque una sottrazione di valore in termini paesaggistici e l'importanza dell'ambito, sia in termini storico culturali sia per gli aspetti geomorfologici caratterizzanti (cita un Medau testimoniante le attività agricole storicamente presenti; segnala aree boscate con emergenze rocciose e tafoni, rappresentanti una singolarità geologica, in alcuni casi divenuta riparo sin dalla preistoria);

- dalle due comunicazioni sopra citate risulta indiscussa sia la presenza di valori storico-culturali e paesaggistici presenti nell'area di intervento, sia la presenza di danni a tali valori in conseguenza della realizzazione dell'intervento. Le argomentazioni articolate della Soprintendenza, poste alla base della valutazione finale dell'insostenibilità di tali danni, risultano tuttavia condivisibili. Si osserva altresì che, per la realizzazione dell'intervento, è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, in riferimento alla quale è prevalente e vincolante il parere preventivo della Soprintendenza MIBACT, per via del ricadere di parte dell'intervento, in particolare la sottostazione elettrica, nella fascia costiera di cui all'art. 17, comma 3, lett. a) delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale>>.

La Società proponente ha trasmesso in data 1° febbraio 2018 (prot. ADA n. 2225 del 2/2/2018) le proprie osservazioni, non corredate da documenti, di seguito riportate:

<<.....si fa presente che, all'esito della Conferenza di Servizi del 9 marzo 2017, sono emersi giudizi contraddittori tra i soggetti partecipanti alla Conferenza medesima.

In particolare, con la nota n. 5192 del 8 marzo 2017, la Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano Carbonia-Iglesias e Ogliastra, come riportato anche nella nota che si riscontra, ha espresso un giudizio negativo sull'intervento di cui trattasi, ritenendo che esso sia potenzialmente in contrasto con la disciplina regionale di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015.

Tale giudizio, tuttavia, appare in contrasto rispetto a quello contestualmente espresso dagli organi regionali che si sono pronunciati in proposito, i quali hanno invece ritenuto, proprio sulla base della



medesima normativa regionale sopra citata, non sussistere alcuna preclusione alla realizzazione dell'intervento in questione.

Non solo. Ulteriori incongruità sono, poi, ravvisabili nella nota prot. 9359 del 8 marzo 2017 del Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias.

In tale nota sono presenti osservazioni che “non collimano” con quelle rese nella già citata nota della Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano Carbonia-Iglesias e Ogliastra.

Alla luce di ciò si ritiene necessario che l'Ufficio in indirizzo svolga ulteriori approfondimenti al fine di chiarire le sopra indicate incongruenze, in modo da consentire alla Scrivente, come da tempo prospettato, di adeguare la soluzione progettuale presentata alla Conferenza di Servizi alle indicazioni dei soggetti che vi hanno partecipato.

In tale prospettiva, si chiede, pertanto, l'archiviazione del procedimento di rigetto dell'istanza di compatibilità ambientale e la conseguente prosecuzione del procedimento di VIA>>.

L'Assessore riferisce quindi che il Servizio Valutazioni Ambientali, presa visione delle osservazioni della Società Proponente, considerato che la Soprintendenza ABAP ha condotto l'analisi territoriale e vincolistica richiesta dal D.M. 10 settembre 2010, di cui la Delib.G.R. n. 40/11 del 2015 costituisce solo uno degli elementi esplicitati; ritenuto di aver già evidenziato che l'individuazione di valori storico-culturali e paesaggistici nell'area di intervento e la presenza di danni a tali valori, in conseguenza della realizzazione dell'intervento, sono affermati anche dal Servizio Tutela del Paesaggio e vigilanza competente e risultino pertanto indipendenti dal richiamo della disciplina regionale di cui alla Delib.G.R. n. 40/11 del 2015, per cui ogni approfondimento su tale disciplina in senso favorevole al proponente non inficerebbe le considerazioni sviluppate e le conclusioni tratte (viceversa le aggraverebbe ulteriormente qualora in senso sfavorevole); sottolineato che il Proponente a maggio 2017 ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di apportare modifiche progettuali, non pervenute neanche in parte e, anzi, ancora preannunciate nell'ultima comunicazione; ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Tutto ciò premesso l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio delle Valutazioni Ambientali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 10/8
DEL 27.02.2018

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Cortoghiana" da realizzarsi in Comune di Carbonia e Portoscuso (CI)", proposto dalla società Quantas Srl.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci